



BANDO DI CONCORSO

**per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi,
per il diritto allo studio universitario, per l'a.a. 2024/2025, dell'ERSU di Palermo**



SOMMARIO

PARTE PRIMA - Generalità del concorso	6
Art. 1 - Normativa di riferimento	6
Art. 2 - Finalità	7
Art. 3 - Modalità di partecipazione e scadenze	7
Art. 4 - Eventuale documentazione aggiuntiva	10
Art. 5 - Incompatibilità	11
Art. 6 - Destinatari	11
Art. 7 - Durata di concessione dei benefici	12
Art. 8 - Requisiti economico-patrimoniali	13
Art. 9 - Requisiti di merito	14
Art. 10 - Motivi di esclusione	17
Art. 11 - Trattamento dati	17
Art. 12 - Accertamenti	18
Art. 13 - Revoca dei benefici	18
Art. 14 - False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni	19
Art. 15 - Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti	20
Art. 16 - Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati	20
Art. 17 - Graduatorie	20
Art. 18 - Ricorsi avverso le graduatorie	22
Art. 19 - Criteri di formulazione delle graduatorie	22
PARTE SECONDA - Borse di studio	24
Art. 20 - Criteri di distribuzione	24
Art. 21 - Criteri di determinazione degli importi	24
Art. 22 - Status dei richiedenti benefici in base alla residenza	26
Art. 23 - Dichiarazione di locazione	26
Art. 24 - Modalità di erogazione della borsa di studio	27
Art. 25 - Modalità di pagamento	28
Art. 26 - Rimborso della Tassa regionale per il diritto allo studio	29
PARTE TERZA - Altri contributi economici	30
Art. 27 - Altri eventuali contributi economici	30
PARTE QUARTA - Servizio abitativo	31
Art. 28 - Caratteristiche del beneficio	31
Art. 29 - Criteri di distribuzione	31
Art. 30 - Fruizione del servizio abitativo – posto letto	31
PARTE QUINTA - Servizio ristorazione	36
Art. 37 - Accesso al servizio ristorazione degli studenti idonei assegnatari e non assegnatari di borsa di studio	36
APPENDICE	37

CONTATTI

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, l'**ERSU risponde**:

- **al telefono** 091.6541111 (**Contact Center**), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
- **alle email** borse@ersupalermo.it, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- **alla Live chat**, presente su [Notify](#) (il portale dedicato alla comunicazione istituzionale dell'Ente), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- **su WhatsApp** al n. 3398765382, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 19:00.

L'**ERSU riceve** anche per appuntamento ([prenota un appuntamento online](#)):

- **Uffici centrali di Palermo**
Viale delle Scienze, ed. 1
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- **Ufficio territoriale di Agrigento**
Via Quartararo, 6 (interno ITG "Brunelleschi") presso Consorzio Universitario
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- **Ufficio territoriale di Caltanissetta**
Via San Domenico, 45 (interno R.U. "Ex Convento San Domenico")
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- **Sportello informativo di Trapani**
via Lungomare Dante Alighieri, all'interno del Polo Universitario di Trapani
Tel. 0923.569042 o 327.2393129
Orari di apertura al pubblico: lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Polo Universitario di Trapani; martedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la sede dell'ex convento dei cappuccini "Principe di Napoli", in Via Cappuccini; mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il Polo Universitario di Trapani; giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso il Polo Universitario di Trapani.



L'**ERSU non risponde ai messaggi su Facebook e/o su altri social!**

PROMEMORIA

MERCOLEDI' 5 GIUGNO 2024

Pubblicazione bando

GIOVEDI' 6 GIUGNO 2024

Avvio procedura on-line per la compilazione delle richieste benefici

Entro le ore 14:00 di LUNEDI' 22 LUGLIO 2024

Scadenza compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso

Entro le ore 14:00 di VENERDI' 29 NOVEMBRE 2024

Scadenza regolarizzazione richiesta di partecipazione al concorso (caricamento upload del documento d'identità, limitatamente a coloro i quali accedono con le credenziali username e password, e l'eventuale documentazione aggiuntiva es. ISEE parificato, permesso di soggiorno o ricevuta attestante la richiesta rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, ecc...)

LUNEDI' 2 SETTEMBRE 2024

Pubblicazione elenchi dei partecipanti "Borse di studio" e "Servizi abitativi"

Dalle ore 9:00 di MARTEDI' 3 SETTEMBRE 2024 alle ore 14:00 di VENERDI' 13 SETTEMBRE 2024

Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso

VENERDI' 13 SETTEMBRE 2024

Scadenza trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti (con esclusione del servizio abitativo studenti e studentesse di primo anno)

MARTEDI' 24 SETTEMBRE 2024

Pubblicazione graduatorie con designazione degli assegnatari "Servizio abitativo-posto letto" primo anno e anni successivi al primo

LUNEDI' 30 SETTEMBRE 2024

Pubblicazione graduatorie idonei non assegnatari "Borse di studio" primo anno e anni successivi al primo

Entro LUNEDI' 16 DICEMBRE 2024

Pubblicazione graduatorie con designazione assegnatari "Borse di studio"

Entro MARTEDI' 22 APRILE 2025

Pubblicazione graduatorie assestate "Borse di studio" anni successivi al primo

Entro MERCOLEDI' 31 DICEMBRE 2025

Pubblicazione graduatorie assestate "Borse di studio" primo anno



Per tutte le altre scadenze, si raccomanda l'attenta lettura del BANDO.



BENEFICI A CONCORSO

CONTRIBUTI ECONOMICI

- **Borse di studio ordinarie**
- **Borse di studio riservate**
 - Borse di studio riservate a persone in condizioni di disabilità, di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
 - Borse di studio riservate a soggetti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 156/2021, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
 - Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime del lavoro;
 - Borse di studio riservate a soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
 - Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime per motivi di mafia;
 - Borse di studio riservate a soggetti vittima dell'usura e/o a figli di vittime dell'usura;
 - Borse di studio riservate a soggetti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
 - Borse di studio riservate a soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.

ALTRI EVENTUALI CONTRIBUTI ECONOMICI

- **Misure sui trasporti pubblici consistenti nel rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea**
- **Misure a sostegno dei fuori sede per il rimborso delle spese sostenute per locazione di alloggio privato**

SERVIZI

- **Servizio abitativo** (posto letto presso una Residenza Universitaria dell'Ente)
- **Servizio ristorazione.**



BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO, ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI E SERVIZI, PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, PER L'A.A. 2024/2025, DELL'ERSU DI PALERMO

PARTE PRIMA - Generalità del concorso

Art. 1 - Normativa di riferimento

Il Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio per l'a.a. 2023/2024 è redatto tenendo conto dell'offerta formativa a.a. 2023/2024 delle istituzioni universitarie afferenti l'ERSU Palermo, di cui alla tab. 1 in appendice, e ai sensi della seguente normativa:

- ✓ Legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 21 non abrogato
- ✓ L.R. 27 aprile 1999, n. 10, "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria"
- ✓ D.M. n. 509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione e dottorato di ricerca e l'introduzione dei crediti formativi universitari
- ✓ Legge 21 dicembre 1999, n. 508, "Riforma dei conservatori musicali"
- ✓ D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari
- ✓ L. R. 25 novembre 2002, n. 20 e ss.mm.ii. sul diritto allo studio universitario in Sicilia
- ✓ L.R. 20 giugno 2019, n. 10 "Disposizioni in materia di diritto allo studio"
- ✓ Legge 22 dicembre 2011 n. 214 del recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- ✓ D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 recante disposizioni in materia di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
- ✓ D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014
- ✓ D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 avente per oggetto "Formazione iniziale e tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria"
- ✓ Decreto Interministeriale n. 798 del 11 ottobre 2017 "Decreto fabbisogni finanziari regionale"
- ✓ Decreto Ministeriale n. 157 del 12 febbraio 2021 "Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio A.A. 2021/2022";
- ✓ Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- ✓ Legge 8 ottobre 2010, n. 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- ✓ D.Lgs. n. 147/2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà"
- ✓ Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n. 1320 recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152"
- ✓ Circolare Ministeriale del 11 maggio 2022, n.13676 ai sensi dell'art.6, comma 1, del DM 1320/2021
- ✓ Decreto Direttoriale n. 318 del 14 marzo 2024, con cui si sono aggiornati i limiti massimi dell'ISEE e dell'ISPE per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio



- ✓ Decreto Direttoriale n. 317 del 14 marzo 2024, con cui sono stati aggiornati delle borse di studio, con un incremento del +5,4%
- ✓ Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2024, n. 440, relativo alla definizione dell'elenco dei Paesi da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo, per l'anno accademico 2023/2024

Art. 2 - Finalità

Il presente bando fissa le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da erogare in forma di borse di studio, di servizi e di contributi economici per l'anno accademico 2024/2025.

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- ✓ gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- ✓ risorse proprie dell'Ente;
- ✓ quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MUR;
- ✓ eventuali altre risorse assegnate all'Ente.

L'ERSU si riserva di erogare quanto sopra in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa.

Le percentuali di finanziamenti da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi economici sono riportati nella tab. 2 in appendice.

Il 1/3 delle somme stanziare, escluse le riserve, saranno accantonate per l'attribuzione delle borse agli iscritti al primo anno.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, la somma restante (2/3) verrà proporzionalmente distribuita fra tutti i corsi di laurea ed all'interno di questi, per anni di corso in relazione al numero degli studenti risultanti idonei nelle graduatorie della borsa di studio.

A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di corso.

Il bando di concorso potrà essere consultabile sul sito dell'Ente www.ersupalermo.it

Art. 3 - Modalità di partecipazione e scadenze

Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici a.a. 2024/2025 dovranno eseguire la seguente procedura:

1. **ACCEDERE** all'applicazione internet resa disponibile nell'area riservata del portale dei servizi online dell'Ente come di seguito indicato:
 - a) gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la residenza in Italia, **accedono all'area riservata con SPID o CIE**;
 - b) gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono all'area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall'Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
 - c) gli studenti minorenni accedono all'area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall'Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
2. **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
3. **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (*solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*);
4. **VALIDARE** i dati inseriti nella richiesta benefici riportando nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS (*solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*);
5. **TERMINARE** la procedura.

ATTENZIONE: gli studenti che intendono candidarsi ai benefici dell'ERSU di Palermo sono tenuti a dichiarare la veridicità dei dati inseriti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e allegando l'eventuale documentazione richiesta dalla procedura



- Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata, **se la stessa è già stata convalidata, non può essere annullata;**
- **Per effettuare l'annullamento, bisogna attivare un ticket;**
- **L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.**
- **Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online, appositamente predisposta e sopra descritta, saranno escluse dal concorso**



Scadenza per la compilazione online della richiesta benefici (autocertificazione) e per la validazione della stessa (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP:

Entro le ore 14:00 di LUNEDÌ 22 LUGLIO 2024

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 di LUNEDÌ 22 LUGLIO 2024.**



Il portale dei servizi online dell'Ente è raggiungibile dal seguente link:

<https://studenti.ersupalermo.it>

La richiesta benefici, ai fini concorsuali, deve essere regolarizzata.

I richiedenti benefici devono caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile nell'apposita sottosezione denominata "Fascicolo" all'uopo creata nella homepage del portale dei servizi online dell'Ente, la copia del documento d'identità (**limitatamente a chi non ha effettuato accesso al portale con SPID o CIE**) e l'eventuale documentazione aggiuntiva (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l'accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall'Ente, attestando la veridicità dei dati inseriti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Esempio:

- copia fronte/retro del documento d'identità (*solamente chi non ha effettuato accesso con SPID o CIE*);
- copia del permesso di soggiorno (*per gli studenti internazionali*);
- copia della documentazione attestante l'invalidità o altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici riservati (*per chi richiede benefici riservati*);
- copia della sentenza di separazione/divorzio (*per gli studenti con genitori separati/divorziati*);
- copia documentazione attestante la situazione reddituale/patrimoniale per ISEE parificato (*per gli studenti stranieri o italiani con nucleo familiare all'estero*);
- altro (*specificare*).



ATTENZIONE:

I suddetti documenti, se già in possesso dell'Ente (ovvero, se sono stati caricati, lo scorso anno, nell'apposita sezione "Fascicolo" dell'area riservata del portale studenti) e sono ancora in corso di validità, saranno ritenuti validi ai fini della regolarizzazione della richiesta benefici a.a. 2024/2025.

Si raccomanda di tenere il "fascicolo" sempre aggiornato e, se i documenti sono scaduti, caricare immediatamente la nuova documentazione indispensabile per regolarizzare la richiesta benefici a.a. 2024/2025.

Coloro i quali accedono al portale studenti con SPID o CIE, se non hanno obbligo di presentare documentazione aggiuntiva valida ai fini concorsuali, non dovranno regolarizzare la richiesta benefici. Essendo stati

identificati con SPID o CIE, infatti, non avranno l'obbligo di caricare il documento d'identità nel "Fascicolo" dell'area riservata del portale studenti ERSU

Per regolarizzare la richiesta benefici, i richiedenti a.a. 2024/2025 dovranno eseguire la seguente procedura:

- a. **ACCEDERE** nelle modalità indicate nell'art. 3, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente;
- a. **COMPILARE** il form relativo all'acquisizione dei dati relativi alla singola documentazione aggiuntiva (ad esempio, per il documento d'identità, è necessario indicare data di rilascio, data di scadenza, comune che ha rilasciato il documento, ecc...);
- b. **SCANNERIZZARE** ogni documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB, (es. copia fronte/retro del documento d'identità, certificazione che attesti invalidità, ecc...);
- c. **CARICARE** (upload) il suddetto file pdf.

Ripetere la procedura per ogni documento scannerizzato (file pdf).



La richiesta benefici non regolarizzata rimarrà sospesa. Essa dovrà essere regolarizzata, a pena esclusione dal concorso:

Entro le ore 14:00 di VENERDI' 29 NOVEMBRE 2024

Ricapitolando:

- l'applicazione per la compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso e per la validazione della stessa con OTP (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE), **sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) di LUNEDI' 22 LUGLIO 2024;**
- l'applicazione per la regolarizzazione della richiesta benefici (caricamento upload del documento d'identità, limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE, e della eventuale documentazione aggiuntiva nell'apposita sezione "Fascicolo" della pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente **sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) di venerdì 29 novembre 2024.**

Al termine della procedura online di compilazione/validazione della richiesta benefici, i soggetti partecipanti al concorso potranno scaricare la ricevuta di avvenuta protocollazione della stessa direttamente dall'area riservata del portale dei servizi online dell'Ente.



ATTENZIONE:

Gli studenti internazionali che intendono far valere il proprio ISEE parificato per la pubblicazione delle graduatorie, lo dovranno caricare nel "Fascicolo" entro le ore 14:00 di venerdì 13 settembre 2024 (scadenza termini presentazione modulo di rettifica/integrazione dati).

In assenza di ISEE parificato entro tale data, gli stessi saranno posti in coda alle graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.

Ai fini delle assegnazioni delle borse di studio potranno produrre comunque l'ISEE parificato entro le ore 14:00 di VENERDI' 29 NOVEMBRE 2024. Le graduatorie con le assegnazioni delle borse di studio terranno conto della regolarizzazione entro tale data.

Tutti i soggetti partecipanti al concorso sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, ecc.

Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).

- a. **Trasferimento "in entrata" della domanda di borsa di studio presentata presso altri Enti per il diritto allo studio**

Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il **trasferimento "in entrata" della domanda di borsa di studio** presentata

presso altri Enti per il diritto allo studio, dovrà inoltrare istanza all'Ente di appartenenza che dovrà fare pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.ersupalermo.it, la domanda e la documentazione a corredo **entro le ore 14:00 di venerdì 13 settembre 2024**, a pena di esclusione, con oggetto *“Trasferimento richiesta benefici A.A. 2024/2025”*, **a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro lunedì 22 luglio 2024**, fatta eccezione per i corsi di laurea per i quali è prevista una graduatoria nazionale.

Qualora la richiesta di trasferimento in entrata dovesse pervenire successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo, questo beneficio non potrà essere concesso.

L'Ente declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data su indicata.

b. Trasferimento “in uscita” della domanda di borsa di studio presentata all'ERSU Palermo

Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il **trasferimento “in uscita” della domanda di borsa di studio** presentata all'ERSU Palermo, dovrà inoltrare istanza all'ERSU Palermo utilizzando apposita applicazione online disponibile nella pagina personale del portale studenti ERSU.

L'ERSU di Palermo provvederà d'ufficio alla trasmissione della stessa presso l'Ente di destinazione declinando ogni responsabilità nel caso in cui non dovesse essere accolta

Art. 4 - Eventuale documentazione aggiuntiva

I richiedenti benefici sono tenuti a caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile nell'apposita sottosezione denominata *“Fascicolo”* all'uopo creata nella homepage del portale dei servizi online dell'Ente, la copia del documento d'identità (solamente chi non ha effettuato accesso al portale con SPID o CIE) e l'eventuale documentazione aggiuntiva (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l'accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall'Ente.

Alcune categorie di studenti e studentesse, affinché la richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali, sono tenuti a caricare (upload) la seguente documentazione aggiuntiva:

- ✓ **Persone con disabilità** - Certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione pubblica competente, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o il disturbo specifico dell'apprendimento di cui alla L. 170/2010;
- ✓ **Soggetti stranieri extracomunitari** - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell'avvenuto versamento per il suo rinnovo) e l'eventuale calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato;
- ✓ **Soggetti stranieri provenienti da paesi poveri (D.M. n. 115/2023)** - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell'avvenuto versamento per il suo rilascio/rinnovo) e Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartenga ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
- ✓ **Apolidi** - Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;
- ✓ **Rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale** - Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno;
- ✓ **Soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero** - Certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine ed eventuale calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato;
- ✓ **Orfani di vittime del lavoro** - Attestazione rilasciata dall'INAIL;
- ✓ **Orfani per motivi di mafia** - Attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
- ✓ **Vittime dell'usura o figli di vittime dell'usura** - Documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- ✓ **Orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, ospiti o ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private** - Documentazione rilasciata dalla struttura competente.



ATTENZIONE:

I documenti prodotti dagli studenti stranieri, rilasciati dalle competenti autorità del Paese e redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I suddetti documenti, se già in possesso dell'Ente (ovvero, se sono stati caricati, lo scorso anno, nell'apposita sezione "Fascicolo" dell'area riservata del portale studenti ERSU) e sono ancora in corso di validità, saranno ritenuti validi ai fini della regolarizzazione della richiesta benefici a.a. 2024/2025.

Si raccomanda di tenere il "Fascicolo" sempre aggiornato e, se i documenti sono scaduti, caricare immediatamente la nuova documentazione indispensabile per regolarizzare la richiesta benefici a.a. 2024/2025.

Art. 5 - Incompatibilità

Le Borse di studio erogate dall'ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse dalla Regione Siciliana o da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), erogate per lo stesso anno accademico.

I soggetti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare di altre borse o dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l'importo della borsa dell'ERSU e l'importo dell'altra borsa o dell'importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l'importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l'importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie.

Il servizio abitativo erogato dall'ERSU è incompatibile con medesimo servizio eventualmente concesso da altri Enti pubblici (es. INPS) o privati.

I soggetti assegnatari di servizio abitativo erogato da altri Enti pubblici o privati, possono comunque acquisire lo status di "fuori sede" ma non avranno diritto, se assegnatari di borsa di studio, all'eventuale quota monetaria integrativa alla borsa di studio relativa al suddetto servizio.



*Gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all'art. 3 comma 2 del DM 1047/2017, **sono compatibili con le borse di studio.***

Art. 6 - Destinatari

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse che sono iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2024/2025 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell'ERSU di Palermo (vedasi elenco tab. 1 in appendice) per le seguenti tipologie di corso:

- ✓ corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento), in possesso dei requisiti economici e di merito specificati negli articoli 8 e 9;
- ✓ corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell'art. 4 del D.L. 03/07/98 n. 210) **purché non retribuiti**;
- ✓ corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) **purché non retribuiti**;
- ✓ corsi dell'Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore.

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo, possono partecipare al concorso:

- a. **studenti laureandi che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2023/2024 (marzo-aprile 2025), e che non intendono iscriversi nell'a.a. 2024/2025**
 - agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva,

in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l'A.A. 2024/2025 al 1° anno FC; per l'attribuzione dell'anno di corso, vale quanto riportato nel successivo art. 9 del bando;

- o perdono il diritto alla quota monetaria della borsa di studio per l'A.A. 2024/2025 coloro che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2023/2024 (marzo-aprile 2025), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto e l'accesso ai servizi ristorazione, a tariffa agevolata sulla base delle condizioni economiche, fino al momento della laurea.

b. studenti non ancora laureati alla triennale ed iscritti con riserva al primo anno magistrale biennale

agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, conseguita la laurea triennale, si iscriveranno per l'a.a. 2024/2025 al primo anno della magistrale biennale, secondo quanto disciplinato negli art. 9;

c. studenti part time

Fino al primo dei due anni del part time è possibile, mentre dal secondo anno del part time in poi non è più possibile in quanto sono necessari i crediti relativi all'anno di corso a cui ci si sarebbe iscritti se non si fosse fatto il part time, tenuto conto dell'anno di prima immatricolazione.

I richiedenti benefici come laureandi, che hanno conseguito la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'a.a. 2023/2024 (marzo-aprile 2025) e che successivamente intendono proseguire gli studi e si iscrivono per l'a.a. 2024/2025 al primo anno della laurea magistrale biennale, potranno rettificare la loro richiesta benefici (limitatamente alle informazioni relative alla carriera, da 1° anno fuori corso laurea triennale a 1° anno laurea magistrale biennale) **entro il 15 aprile 2025** (comunicare iscrizione a.a. 2024/2025 al 1° anno magistrale biennale inviando email a uob1@ersupalermo.it).

I richiedenti benefici non ancora laureati alla triennale e iscritti con riserva al primo anno della magistrale biennale, che non hanno conseguito la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'a.a. 2023/2024 (marzo-aprile 2025) e che, conseguentemente, rinnovano l'iscrizione al 1° anno fuori corso della laurea triennale, potranno rettificare la loro richiesta benefici (limitatamente alle informazioni relative alla carriera, da 1° anno laurea magistrale a 1° anno fuori corso laurea triennale) **entro il 15 aprile 2025** (comunicare iscrizione a.a. 2024/2025 al 1° anno fc triennale inviando email a uob1@ersupalermo.it).

Gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei Percorsi formativi previsti dal DM 616/2018, purché in possesso dei requisiti di merito di reddito previsti dal presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.



Gli studenti e le studentesse che hanno effettuato una rinuncia agli studi, o che sono decaduti dagli studi, possono partecipare al concorso purché paghino le tasse all'istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all'Ente per il diritto allo studio di riferimento le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, quota monetaria servizio abitativo-posto letto, pasti consumati) dell'anno accademico in questione.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dal presente bando, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, indicata in fase di compilazione della domanda online, riferita ad un corso afferente ad una istituzione Universitaria operante sul territorio di competenza dell'ERSU di Palermo (vedasi elenco tab. 1 in appendice).

L'attuale regolamentazione della doppia iscrizione riguardante la concessione dei benefici per il Diritto allo Studio, inserita e descritta nel presente bando, potrebbe incorrere in sensibili modifiche a seguito della eventuale emanazione di successive disposizioni normative in materia.

Art. 7 - Durata di concessione dei benefici

I benefici saranno concessi a condizione che ricorrano i requisiti economici e di merito previsti, per i periodi sotto indicati:

- a. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, la durata di concessione dei benefici è di sette semestri, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
- b. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea magistrale biennale, la durata di concessione dei benefici è di cinque semestri, a

partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;

- c. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea magistrale a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici è pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
- d. Per le persone con disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui al DM 9 aprile 2001 o con disturbi dell'apprendimento di cui alla L. 170/2010 laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell'Alta Formazione Musicale), la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di:
 - o undici semestri se la durata del corso è di 4 anni
 - o tredici semestri se la durata del corso è di 5 anni
 - o quindici semestri se la durata del corso è di 6 anni.

Limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;

- e. Per i corsi di dottorato di ricerca non retribuiti e scuole di specializzazione non retribuite, la durata di concessione dei benefici è quella prevista dall'ordinamento didattico (non è previsto il fuori corso).

Art. 8 - Requisiti economico-patrimoniali

Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente sono individuate, rispettivamente, sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente** e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente**, ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

I limiti massimi di ISEE e di ISPE per l'accesso ai benefici per l'a.a. 2024/2025 sono riportati nella tab. 6 in appendice.

Possono partecipare al concorso gli studenti e le studentesse in possesso dell'**Attestazione ISEE in corso di validità, priva di omissioni/difformità, con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario**.

Coloro i quali si avvalgono per la richiesta benefici di Attestazione ISEE recante l'annotazione delle difformità, dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (tabella 15 in appendice).

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, **cinque giorni** prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso **potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF), rilasciata dal CAF, attestante l'avvenuta presentazione della DSU, ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE**, ma dovranno comunicare all'Ente, entro e non oltre entro il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l'esclusione dal concorso, il protocollo DSU dell'Attestazione ISEE rilasciata.

Lo studente che avrà compilato la domanda online indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare le informazioni durante il periodo di presentazione delle richieste di rettifica/integrazione, **sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando**.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Bando gli studenti e le studentesse per i quali il valore ISEE e/o ISPE superino i limiti riportati nella tab. 6 in appendice.



*La **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, ai fini del calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere presentata all'INPS, in via esclusivamente telematica (collegandosi al sito internet www.inps.it o mediante le postazioni informatiche self service presenti presso le sedi INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o all'ERSU di Palermo (Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata) per tramite dei*



Centri di Assistenza fiscale (CAF). **L'attestazione ISEE è rilasciata senza oneri per lo studente.**

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare **ISEE corrente** qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.

Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (alcune indicazioni sono riportate in appendice).

Lo **studente internazionale** è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Lo studente internazionale residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, non siano in possesso dello stesso all'atto della compilazione della domanda, potranno allegare la suddetta documentazione alla richiesta di Borsa di Studio.



*Gli studenti stranieri che intendono far valere il proprio ISEE parificato per la pubblicazione delle graduatorie, lo dovranno caricare nel "Fascicolo" entro le ore 14:00 di **VENERDI' 13 SETTEMBRE 2024** (scadenza termini presentazione modulo di rettifica/integrazione dati).*

In assenza di ISEE parificato entro tale data, gli stessi saranno posti in coda alle graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.

*Ai fini delle assegnazioni delle borse di studio potranno produrre comunque l'ISEE parificato **entro venerdì 29 novembre 2024**. Le graduatorie con le assegnazioni delle borse di studio terranno conto della regolarizzazione entro tale data.*

Gli studenti stranieri o italiani con nucleo familiare residente all'estero, per il Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, dovranno rivolgersi ai CAF. L'ERSU di Palermo si riserva di stipulare apposita convenzione con CAF entro la data di scadenza del bando.

Art. 9 - Requisiti di merito

Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, i soggetti partecipanti al concorso saranno valutati **a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.**

a. **Iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico**

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale o magistrale a ciclo unico, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito saranno valutati ex post, vale a dire all'atto di erogazione del saldo della borsa di studio, secondo quanto descritto all'art. 24 e riassunto nella tabella 4 in appendice.

b. **Iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca**

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

c. Iscritti ad anni successivi al primo in possesso del requisito di merito

Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari). Tali crediti vanno **acquisiti entro il 10 agosto 2024**, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto MUR del 3 novembre 1999 e riassunto nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 in appendice.



I soggetti partecipanti al concorso, nella richiesta online, dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito di merito, specificando il numero complessivo di CFU (conseguiti, convalidati) registrati sul piano di studi alla data del 10 agosto 2024.

Il piano di studio è quello risultante al momento di presentazione della domanda di borsa di studio.

*Tutti gli esami che verranno superati dagli studenti dopo la scadenza dell'applicazione online, **dal 23 luglio 2024 al 10 agosto 2024**, possono essere dichiarati, in fase di partecipazione, come esami superati e non ancora registrati; oppure possono essere aggiunti nella fase di rettifica/integrazione dal 3 al 13 settembre 2024.*

Consultare le LINEE GUIDA per la corretta determinazione del merito in appendice al bando.

Sulla base delle comunicazioni ufficiali da parte delle Istituzioni universitarie afferenti l'ERSU Palermo circa l'esistenza di piani di studio che prevedono una distribuzione dei CFU diversa da quella stabilita dall'art. 5 comma 2 del decreto MUR del 3 novembre 1999 (ovvero 60 CFU per ogni anno di corso), per consentire agli studenti e alle studentesse di partecipare al concorso, l'ERSU rivaluta il numero di CFU previsto dalle tabelle 5.1, 5.2 applicando la medesima proporzione secondo l'art. 6 comma 4 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 (vedasi tab. 5.3, 5.4 in appendice al bando).

Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.



Per gli studenti e le studentesse dell'UNIPA, dello SCARLATTI e dell'Accademia BB.AA. di Palermo, di anni successivi al primo, il requisito di merito necessario per partecipare al concorso, è reso disponibile durante la compilazione online della domanda di partecipazione al concorso.

Per i soggetti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per coloro che effettueranno per l'A.A. 2024/2025 il passaggio di istituzione universitaria di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici, il corso di laurea da cui proviene.

d. Studenti e studentesse in possesso della laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e ammessi al quarto anno

Essi possono usufruire dei benefici per due anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni), oppure usufruire dei benefici per tre anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni). Potranno usufruire del semestre aggiuntivo a condizione che non ne abbiano già usufruito nella laurea triennale.

Durante la procedura online dovranno indicare nella sezione "Condizione particolare" che si tratta di "PROSECUZIONE LAUREA".

I soggetti partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate con i criteri stabiliti al successivo art. 19.

Ai fini del merito, gli studenti e le studentesse che accedono al quarto anno saranno valutati secondo quanto previsto per gli iscritti al primo anno; mentre coloro i quali accedono al quinto anno e successivi secondo quanto previsto per gli iscritti ad anni successivi al primo.

e. Bonus

Qualora i soggetti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il

numero minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “**bonus**”, maturato con le seguenti modalità:

- Fino a **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- Fino a **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- Fino a **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

Gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alle tabelle 5.1 e 5.3 in appendice al bando, possono utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbiano mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Il bonus non può essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato.

f. Persones con disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 o con disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla L. 170/2010

Per le persone in condizioni di disabilità, di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o affette da disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla L. 170/2010, al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, il requisito di merito è ridotto del 40%.

Per richiedere i benefici a.a. 2024/2025, gli iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato entro il 10 agosto 2024 il numero dei CFU riportati nelle tabelle 5.2 o 5.4 in appendice.

Per i soggetti iscritti al primo anno, i requisiti di merito saranno valutati ex post secondo quanto riassunto nella tabella 4 in appendice.

La borsa di studio è assegnata alle persone con disabilità secondo quanto previsto dall'art 6.

Qualora gli studenti e le studentesse, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “**bonus**” (pari al 40% in meno rispetto a quelli indicati al punto e) maturato con le seguenti modalità:

- fino a **3 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- fino a **7 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- fino a **9 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

I soggetti iscritti ai corsi di laurea magistrale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito previsti, può utilizzare il bonus per intero qualora non lo abbia mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Il bonus non può essere utilizzato dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.

Art. 10 - Motivi di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso dei requisiti economici e di merito previsti, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all'estero, purché riconosciuto dall'Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono benefici, ossia:
 - a.1. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso del diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari);
 - a.2. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso di laurea di primo livello;
 - a.3. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di una laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico;
 - a.4. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico;
 - a.5. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea triennale (limitatamente ai primi tre anni di corso);
 - a.5. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea vecchio ordinamento (DM 509/99);
- b. si iscrivono o che si sono iscritti per abbreviazione corso nell'anno accademico di riferimento del bando benefici;
- c. si iscrivono come ripetenti, ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno in ritardo, per scorrimento, a CdS ad accesso programmato a livello nazionale, che non hanno avuto la possibilità di sostenere esami per il medesimo anno;
- d. frequentano corsi singoli;
- e. frequentano corsi propedeutici;
- f. non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patrimoniali previsti dal bando;
- g. hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
- h. non hanno validato con OTP la richiesta benefici entro i termini previsti dal bando;
- i. non hanno regolarizzato la richiesta benefici entro i termini previsti dal bando;
- j. non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicati negli elenchi dei partecipanti al concorso;
- k. hanno autocertificato dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati e dalle banche dati;
- l. hanno presentato attestazione ISEE non valida ai fini concorsuali;
- m. hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità, ecc...) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi tabella 14 in appendice);
- n. risultano morosi, ossia, coloro i quali sono stati revocati benefici per anni accademici precedenti e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri benefici monetari e non).

Art. 11 - Trattamento dati

Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta benefici (autocertificazione), gli studenti consultano l'informativa sulla privacy, prevista dal Regolamento UE (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione della stessa, gli studenti e le studentesse dichiarano di avere letto il contenuto, ed in particolare che:

- ✓ i dati personali forniti, nonché quelli contenuti nella documentazione eventualmente prodotta, saranno trattati, senza il loro consenso espresso, per le finalità istituzionali (attività connesse alla gestione del concorso per l'attribuzione delle borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario, riconducibili inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di rilevazione statistica;
- ✓ le categorie particolari di dati personali (informazioni che "...rilevino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica") eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate;
- ✓ il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal concorso.

I dati personali non saranno diffusi; nelle graduatorie, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di pratica della domanda presentata (ID Web).

Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda dei benefici.

Art. 12 - Accertamenti

In base alla L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, l'ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente.

L'ERSU potrà richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:

- ✓ dell'Agenzia delle Entrate;
- ✓ dei Comuni;
- ✓ dell'INPS;
- ✓ dell'Università di Palermo e delle altre Istituzioni Universitarie;
- ✓ della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana del Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
- ✓ dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all'estero;

ed inoltre:

- ✓ dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall'Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
- ✓ del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
- ✓ del sistema informativo dell'INPS.

Si provvederà, inoltre, ad inviare all'INPS gli elenchi degli assegnatari di borsa di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal decreto 8 marzo 2013 relativo alla "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE".

Art. 13 - Revoca dei benefici

Saranno revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse ricadenti nei seguenti casi:

- a. non siano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2024/2025 **entro martedì 15 aprile 2025**, salvo eccezioni previste dall'istituzione universitaria;

- b. si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2024/2025 o rinuncino agli studi nel corso dell'anno accademico 2024/2025 **entro martedì 15 aprile 2025**;
- c. non regolarizzino nei termini previsti la richiesta benefici;
- d. abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti dal bando;
- e. non abbiano il merito previsto dalle tabelle 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 in appendice al bando;
- f. non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell'assegnazione dei benefici;
- g. studenti del 1° anno che entro le date indicate nella tabella 4 non abbiano conseguito i crediti previsti;
- h. siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2024/2025 previste all'art. 5, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
- i. si laureino entro la sessione straordinaria del 2023/2024, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2024/2025;
- j. vengano meno all'invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti;
- k. l'Ente accerti che negli archivi INPS non sia presente alcuna Attestazione ISEE o DSU dichiarata all'atto della compilazione della richiesta benefici;
- l. si trovino nelle ipotesi indicate all'art. 10, sopravvenute o delle quali l'ERSU venga a conoscenza successivamente.

Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, quota monetaria relativa al posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza come da regolamento) e, nei casi ricadenti nel successivo art. 14, saranno applicati i disposti di legge.

Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque cinque mesi dall'intimata revoca.

I pagamenti si dovranno effettuare tramite servizio **PagoPA**, collegandosi al seguente link <https://notify.ersupalermo.it/il-servizio-pagopa/> del sito istituzionale dell'Ente. Le eventuali spese per effettuare i pagamenti, sono a carico dello studente.

Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 14 - False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni

I soggetti assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di reati di:

- falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e ss.mm.ii.).

In applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 29/03/2012 n. 68, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 15 - Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti

Gli elenchi dei partecipanti saranno pubblicati entro le date indicate nel “Promemoria” del presente bando, sul sito istituzione dell'ERSU di Palermo e nell'area riservata del portale dei servizi online dell'Ente.

La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet dell'ERSU di Palermo e nell'area riservata del portale studenti ERSU costituisce notifica all'interessato (art. 32, comma 1, legge n. 69 del 18/06/2009).

L'Ente provvede alla pubblicazione degli elenchi dei partecipanti con lo scopo di notificare agli studenti l'esito dell'istruttoria concorsuale, in ordine ad eventuali rettifiche/integrazioni da apportare.



I soggetti partecipanti dovranno porre particolare attenzione alle note pubblicate negli elenchi accanto agli esiti provvisori di sospensione o di respingimento.

L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso.

Art. 16 - Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati

Eventuali rettifiche/integrazioni dai dati personali o delle dichiarazioni rese, potranno essere effettuate presentando online, tramite applicazione disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente, il “Modulo di rettifica/integrazione dati”

Per presentare il “Modulo di rettifica/integrazione”, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:

1. **ACCEDERE**, nelle modalità indicate nell'art. 3, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente;
2. **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
3. **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (*solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*);
4. **INSERIRE** nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella richiesta benefici (*solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*);
5. **TERMINARE** la procedura.



Attivazione procedura online per la compilazione del “Modulo di rettifica/integrazione dati”:

ore 9:00 di martedì 3 settembre 2024

Scadenza procedura per la compilazione online del “Modulo di rettifica/integrazione dati” e per la validazione dello stesso (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP

ore 14:00 di venerdì 13 settembre 2024

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 di venerdì 13 settembre 2024**.

Nei casi di differimento della data di pubblicazione degli elenchi dei partecipanti, il periodo di presentazione del “Modulo di rettifiche/integrazioni dati” è fissato in 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli stessi.

Per le attestazioni ISEE recante l'annotazione delle omissioni o difformità si rinvia alla tabella 14 in appendice.

Art. 17 - Graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate, entro le date elencate nel “Promemoria” del presente bando, sul sito istituzione dell'ERSU di Palermo e nell'area riservata del portale studenti ERSU.

L'esito del concorso è definito attraverso la pubblicazione delle seguenti tipologie di graduatorie, in ordine cronologico:

- a. Graduatorie;

- b. Graduatorie con designazione assegnatari;
- c. Graduatorie assestate.

a. Graduatorie

Le **Graduatorie** sono compilate dopo la chiusura dei termini del concorso.

All'esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:

- Idonei – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9;
- Respinti – gli esclusi dal concorso rientranti nelle casistiche di cui all'art. 10;
- Idonei sospesi – gli idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che, per almeno uno di essi, è necessaria *ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso.*

b. Graduatorie con designazione assegnatari

In questa fase viene effettuata il riparto dei fondi disponibili per il concorso, con la conseguente designazione degli assegnatari.

All'esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:

- Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
- Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
- Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all'art. 10;
- Idonei sospesi – idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria *ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso.*

c. Graduatorie assestate

Le graduatorie assestate sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai punti precedenti.

All'esito di questa elaborazione gli studenti possono risultare:

- Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
- Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
- Respinti – *gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui agli artt. 10 e 13.*

Nelle graduatorie assestate non saranno presenti studenti sospesi, ad eccezione degli studenti che hanno partecipato a programmi ERASMUS e che ancora non è stata definita la registrazione degli esami sostenuti.



Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'ERSU di Palermo sulla pagina personale del portale studenti ERSU si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verranno effettuati agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.

Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.

La pubblicazione delle graduatorie e ogni altra eventuale comunicazione concorsuale sarà effettuata sulla base di procedure che garantiscano la tutela della riservatezza con riferimento ai dati sensibili, come previsto dalla legge. A tale scopo in sede di domanda è



attribuito ad ogni studente un codice individuale (ID Web) per la verifica e la consultazione delle relative graduatorie. Nella pagina personale servizi ERSU del portale studenti viene inserita ogni eventuale variazione in ordine alla posizione concorsuale.

In presenza di errori, l'ERSU potrà procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive.

Art. 18 - Ricorsi avverso le graduatorie

Successivamente alla data di pubblicazione, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 19 - Criteri di formulazione delle graduatorie

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- ✓ gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- ✓ risorse proprie dell'Ente;
- ✓ quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MUR;
- ✓ eventuali altre risorse assegnate all'Ente.

Tali fondi saranno suddivisi in funzione della qualità degli utenti, nel modo di seguito indicato:

- ➔ 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
- ➔ 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca. Le somme disponibili saranno ripartite tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l'A.A. 2024/2025, assicurando per ogni anno di corso di laurea almeno una borsa.

Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:

- Per gli **studenti di primo anno** tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascun beneficiario), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$100*(1 - \text{ISEE dichiarato/ISEE limite})$$

- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono attribuiti sulla base di graduatorie, differenziate per Istituzione Universitaria, per scuola, corsi di studio e anno di corso, definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti (CFU, media aritmetica e n. lodi max 4). In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. Per alcune Istituzioni Universitarie (Conservatorio Scontrino di Trapani, Conservatorio Scarlatti di Palermo, Istituto Toscanini di Ribera, Accademia BB.AA. Kandinskij di Trapani, Accademia ABADIR di San Martino delle Scale e Accademia Michelangelo di Agrigento) le graduatorie sono accorpate per anno di corso, senza differenziazione di corso di Laurea. A parità di ISEE prevale l'età anagrafica in ordine crescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$70*(\text{n. cfu superati/n. cfu previsti}) + 28*(\text{media aritmetica dei voti}/30) + 0.5 * \text{n. lodi}$$

Ai fini del calcolo del punteggio, saranno valutate max n. 4 lodi.

Per "cfu previsti" si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.

Nelle graduatorie il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell'idoneità alla



partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.

Per il 4° dei corsi di prosecuzione laurea e per tutti i corsi per i quali non sarà possibile stabilire i parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti per gli studenti di primo anno.

Gli studenti assegnatari dei benefici potranno essere sospesi sia in graduatoria che successivamente per varie motivazioni che verranno riportate nelle note pubblicate nella pagina personale del portale studenti.

Allo studente sospeso, la borsa di studio sarà erogata e i servizi concessi soltanto dopo che l'Ufficio competente avrà annullato il motivo o i motivi per i quali aveva disposto la sospensione, confermando il diritto dello studente a permanere nelle graduatorie.

Scorrimento graduatorie borsa di studio

Successivamente alla pubblicazione degli esiti definitivi, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati con gli stessi criteri sopra esposti agli idonei non assegnatari di borsa di studio fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La comunicazione agli studenti del nuovo esito del concorso (variazione da idoneo non assegnatario ad assegnatario di borsa di studio) sarà pubblicata anche nell'apposita sezione dell'area riservata del portale studenti, nonché attraverso avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

PARTE SECONDA - Borse di studio

Art. 20 - Criteri di distribuzione

In fase di distribuzione delle borse di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, si terrà conto della riserva di borse elencate nella tabella 2 in appendice, fermi restando i requisiti economici e di merito specificati agli artt. 8 e 9, così regolamentata:

- a tutte le persone in condizione di disabilità grave, di cui all'art 3 comma 1 della L. 104/92 o con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 sarà concessa la borsa di studio
- fino ad un massimo di n. 40 borse di studio riservate a stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, di cui alla tabella 8 in appendice, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale
- fino ad un massimo di n. 15 borse di studio riservate a orfani di vittime del lavoro che alla data del 10/8/2024 siano in possesso della dichiarazione dell'INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro
- fino ad un massimo di n. 5 borse di studio riservate a stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che alla data del 10/08/2024 risultano residenti da almeno 5 anni all'estero con tutto il nucleo familiare
- fino ad un massimo di n. 2 borse di studio riservate a orfani vittime per motivi di mafia che producono l'ideale attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia
- fino ad un massimo di n. 5 borse di studio riservate a vittime dell'usura o a figli di vittime dell'usura che producono l'ideale attestazione rilasciata dalla Prefettura competente
- fino ad un massimo di n. 15 borse di studio riservate a residenti, da almeno 5 anni alla data del 10/8/2023, nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana
- fino ad un massimo di n. 7 borse di studio riservate a orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano, con idonea documentazione, di essere ospiti o essere stati ospitati in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.

Le borse di studio riservate saranno assegnate, nei limiti previsti della tab. 2 in appendice e delle risorse economiche disponibili, in base a graduatorie formulate come di seguito indicato:

- per gli studenti e studentesse di primo anno, i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
- per gli studenti e le studentesse di anni successivi al primo, i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola, corsi di studio e anno di corso, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.

Art. 21 - Criteri di determinazione degli importi

Gli importi delle borse di studio, così come determinati dal D.M. n. 1320/2021 citato in premessa, sono aggiornati per l'anno accademico 2024/2025 per effetto della variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +5,4% e pertanto sono così definiti:

- per gli studenti "fuori sede" l'importo di euro **7.015,97**;
- per gli studenti "pendolari" l'importo di euro **4.100,05**;
- per gli studenti "in sede" l'importo di euro **2.827,64**.

L'importo complessivo della borsa di studio (di seguito "BS"), così come sopra definito dalla normativa vigente, è dato dalla somma della quota monetaria relativa alla borsa di studio vera e propria (di seguito "bs"), della quota monetaria relativa al servizio abitativo (di seguito "sa") e della quota monetaria relativa al servizio ristorazione (di seguito "sr"):

$$BS = bs + sa + sr$$

L'importo complessivo della borsa di studio è ridotto della quota monetaria relativa al servizio ristorazione per quegli studenti che frequentano corsi universitari nelle sedi dove è attivo il servizio.

L'importo complessivo della borsa di studio per gli studenti "fuori sede" è ridotto della quota monetaria relativa al servizio abitativo nei seguenti casi:

1. usufruiscano gratuitamente del posto letto presso una Residenza dell'Ente;
2. non presentano la dichiarazione di locazione, secondo quanto disposto dall'art. 23 di questo Bando.

L'importo della borsa di studio da erogare (bs), pertanto, è dato dall'importo complessivo della borsa di studio (BS) al netto delle trattenute delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti gratuitamente (servizio abitativo e servizio ristorazione):

$$bs = BS - sa - sr$$

Importo della borsa di studio in relazione al reddito

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, che introduce una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell'art. 3, comma 8, che (ribadendo quanto già previsto dall'art. 9, comma 6, del D.P.C.M. del 09/04/2001) stabilisce che l'importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio, si riporta, di seguito, la tabella inserita nella Circolare Ministeriale esplicativa al D.M. 1320/2021 e D.D.G. 318/2024 che specifica il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento.

Valore ISEE	Studente fuorisede o indipendente	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento	Importo complessivo base incrementato del 15% € 8.068,37 (€ 7.015,97x115%)	Importo complessivo base incrementato del 15% € 4.715,06 (€ 4.100,05x115%)	Importo complessivo base incrementato del 15% € 3.251,79 (€ 2.827,64x115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento	Importo complessivo base € 7.015,97 (100%)	Importo complessivo base € 4.100,05 (100%)	Importo complessivo base € 2.827,64 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento	Importo complessivo base gradualmente ridotto sino alla metà (minimo €3.507,99)	Importo complessivo base gradualmente ridotto sino alla metà (minimo € 2.050,03)	Importo complessivo base gradualmente ridotto sino alla metà (minimo € 1.413,82)

Incrementi e riduzioni

L'importo complessivo base della borsa di studio di cui alla tabella precedente, è:

- a. **incrementato del 15%** nel caso in cui il valore l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale alla metà dell'ISEE limite, come indicato nella prima riga della tabella sopra riportata;
- b. **incrementato del 40%** alle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalità pari o superiore al 66%;
- c. **incrementato del 20%** alle studentesse iscritte ai CdS in materie S.T.E.M.;

- d. **incrementato del 20%** agli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM diversi;
- e. **ridotto del 50%** agli iscritti al 1°fc (per tutte le borse di studio, incluse quelle riservate);
- f. **ridotto del 50%** alle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%; iscritte al 2°fc;
- g. **ridotto del 50%** agli studenti di primo anno che non conseguono almeno n. 15 cfu entro il 10/08/2025 e almeno n. 20 al 30/11/2025, ma n. 20 cfu entro il 30/11/2025;
- h. **ridotto d'ufficio** delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti gratuitamente (servizio abitativo e servizio ristorazione);
- i. **ridotto d'ufficio** delle somme eventualmente dovute all'Ente a qualsiasi titolo (morosità pendenti, danni, ecc.).

Gli incrementi e le riduzioni sono effettuati in automatico dall'Ente, procedendo alle eventuali verifiche con gli atenei/istituti AFAM.

Gli incrementi di cui sopra non sono cumulabili tra loro e conseguentemente verrà applicato l'incremento contenente la percentuale maggiore di quelli eventualmente spettanti. Nell'applicazione degli incrementi/riduzioni i singoli valori calcolati verranno sommati tra loro algebricamente.

La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

Art. 22 - Status dei richiedenti benefici in base alla residenza

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, i richiedenti benefici sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:

- a. *"in sede"*;
- b. *"pendolari"*;
- c. *"fuori sede"*.

In linea generale, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/2001, sono considerati:

- a. **"in sede"**, i residenti nel comune o nell'area circostante la sede del corso di laurea cui sono iscritti (vedi tabella 10.1 in appendice). Sono considerati in sede, gli studenti che frequentano corsi universitari online;
- b. **"pendolari"**, i residenti in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato (vedi tabella 10.2 in appendice);
- c. **"fuori sede"**, i residenti in un luogo distante dalla sede del corso di laurea frequentato e che per tale motivo alloggia presso una residenza universitaria gestita dall'Ente fino alla data di chiusura estiva delle stesse ad esclusione degli studenti che conseguono la laurea entro tale data, o dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso, nei pressi di tale sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dall'articolo 23.

Per gli studenti internazionali il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui alle lettere a) b) e c) applicate agli studenti italiani. Gli studenti internazionali il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati comunque *"fuori sede"* secondo quanto previsto dall'art. 13.3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Art. 23 - Dichiarazione di locazione

Gli assegnatari e gli idonei non assegnatari di Borsa di Studio che vorranno acquisire lo status di *"fuori sede"*, ad esclusione degli *"in sede"*, dei *"pendolari"* residenti nei comuni indicati nelle tab. 10.1 e 10.2 in appendice e degli assegnatari di posto letto, sono tenuti a presentare la **"Dichiarazione di locazione"** entro i termini sotto indicati, pena la permanenza nello status di *"pendolare"*.

La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato o cointestato al soggetto richiedente benefici,

regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2024 e il 31 ottobre 2025.

Per presentare la “Dichiarazione di locazione” i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:

1. **ACCEDERE**, nelle modalità indicate nell'art. 3, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente;
2. **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
3. **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (*solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*);
4. **INSERIRE** nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella richiesta benefici (*solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*);
5. **TERMINARE** la procedura.



Attivazione procedura online per la compilazione della “Dichiarazione di locazione”:

ore 9:00 di martedì 1° ottobre 2024

Scadenza procedura per la compilazione online della “Dichiarazione di locazione” e per la validazione della stessa (*limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE*) con codice OTP:

ore 14:00 di venerdì 31 gennaio 2025

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 del 31 gennaio 2025**.



Coloro i quali hanno presentato la “Dichiarazione di locazione” sono tenuti a comunicare all'ERSU qualsiasi modifica di contratto entro 15 giorni dalla variazione (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto), pena la variazione dello status da “fuori sede” a “pendolare”.

Art. 24 - Modalità di erogazione della borsa di studio

La quota monetaria della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS), dell'Unione Europea – e delle eventuali altre risorse assegnate all'Ente, in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità:

Erogazione prima rata (acconto)

Per gli assegnatari di primo anno, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, in quanto non ancora in possesso dei crediti minimi richiesti, **entro il 31 dicembre 2024** o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione universitaria per l'A.A. 2024/2025.

Per gli assegnatari di anni successivi al primo, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, **entro il 31 dicembre 2024** o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione universitaria per l'A.A. 2024/2025.



Agli assegnatari non “in sede” sarà attribuito temporaneamente lo status di “pendolare”, con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tab. 9).

Erogazione seconda rata (saldo)



Agli assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2025 e al conseguimento di un minimo di 20 (es. 15+5) crediti formativi entro il 30 Novembre 2025 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 9 aprile 2001).

Nel caso in cui gli assegnatari abbiano acquisito solo 20 CFU entro il 30 Novembre 2025 e non anche 15 CFU entro il 10 agosto 2025, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, mantengono solo i benefici eventualmente concessi (prima rata di borsa di studio, posto letto e pasti consumati).

Qualora non abbiano acquisito almeno 20 CFU entro il 30 Novembre 2025, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, quota monetaria del servizio abitativo e quota monetaria del servizio ristorazione.

Agli assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2025 e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 Novembre 2025 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001).

Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2025, ma abbiano acquisito i 12 CFU entro il 30 Novembre 2025, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici eventualmente concessi (prima rata di borsa di studio, posto letto e pasti consumati).

Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2025, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, quota del servizio abitativo e del servizio ristorazione.

Agli assegnatari di primo anno iscritti ai corsi di specializzazione non retribuiti e ai dottorati di ricerca non retribuiti, il saldo della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico, ferme restando le date di scadenza di cui sopra e all'art. 9.

Il periodo presunto per l'erogazione del saldo agli assegnatari di primo anno, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell'eventuale altre risorse assegnate all'Ente dicembre **entro il 31/12/2025**.

Agli assegnatari di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell'ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 5.1, 5.3, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell'eventuale altre risorse assegnate all'Ente, il saldo verrà erogato **entro il 30 Giugno 2025**.

Agli assegnatari con disabilità di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell'ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 5.2, e 5.4, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS), e dell'eventuale altre risorse assegnate all'Ente, il saldo, verrà erogato **entro il 30 Giugno 2025**.

I laureandi che si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2023/2024, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.

I laureandi che non si laureano entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2023/2024 saranno pagati solo dopo l'avvenuta iscrizione per l'anno accademico 2024/2025 (vedi art. 6).



L'Ente si riserva di effettuare, su espressa richiesta degli interessati, trattenute sull'importo della borsa di studio da erogare a compensazione di eventuali morosità pregresse e/o altri pagamenti (es. retta posto letto, altro).

Art. 25 - Modalità di pagamento

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di una migliore gestione del servizio di erogazione, i pagamenti saranno eseguiti esclusivamente:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN intestato o cointestato allo studente;

- mediante accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato allo studente.



Accertarsi che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l'accredito con bonifico circuito SEPA delle somme previste dal bando di concorso.

Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a loro nome, dovranno darne tempestiva segnalazione scritta o con email all'Ente.

Agli assegnatari che devono regolarizzare la propria posizione viene sospeso il pagamento.

Saranno inoltre revocati d'ufficio i benefici a coloro i quali, entro 12 mesi dall'assegnazione degli stessi, non comunicheranno all'Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.

Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell'apposita sezione della pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente.



Trascorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione degli assegnatari di borsa di studio, coloro che non comunicheranno il proprio codice IBAN, perderanno il diritto al beneficio monetario.

Trascorsi dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.

Art. 26 - Rimborso della Tassa regionale per il diritto allo studio

Agli assegnatari e agli idonei non assegnatari di borsa di studio, il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio sarà effettuato d'ufficio.

Tale somma verrà erogata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, con apposito pagamento:

- o **entro il 31 dicembre 2025**, per gli assegnatari/idonei di primo anno;
- o **entro il 30 giugno 2025** per gli assegnatari/idonei di anni successivi al primo.

Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell'apposita sezione della pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente.

La tassa regionale non sarà rimborsata a coloro i quali sono stati revocati i benefici.



L'Ente non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sul rimborso della Tassa regionale.

La pubblicazione nell'apposita sezione dell'area riservata del portale dei servizi online dell'Ente costituisce notifica all'interessato (art. 32 comma 1 legge n. 69 del 18/06/2009).

La competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie.



PARTE TERZA - Altri contributi economici

Art. 27 – Altri eventuali contributi economici

Per “altri eventuali contributi economici”, si intendono:

1. misure sui trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 12 co. 4 della L.R. 10/2019, consistenti nell'erogazione di contributi per il rimborso delle spese sostenute dagli studenti universitari idonei (assegnatari e non assegnatari) di borsa di studio per l'a.a. 2024/2025, che dimostrano di avere sostenuto delle spese per l'acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea;
2. misure a sostegno dei fuori sede per il rimborso delle spese sostenute per locazione di alloggio privato.

L'Ente si riserva di definire, nel caso di eventuali fondi disponibili, con successivo provvedimento, quanto non previsto dal presente articolo (criteri di ammissione, modalità di partecipazione, importi, graduatorie, ecc...).

PARTE QUARTA - Servizio abitativo

Art. 28 - Caratteristiche del beneficio

L'Ente offre la possibilità ai partecipanti al bando di concorso (ad esclusione degli studenti "in sede" di cui alla tab. 10.1 in appendice, e degli studenti "pendolar", di cui alla tab. 10.2 in appendice) di richiedere il servizio abitativo nelle modalità di cui all'art. 3, contestualmente alla domanda di borsa di studio oppure presentando il "Modulo di rettifica/integrazione dati", nelle modalità e nei tempi indicati nell'art. 16.

Il servizio abitativo consiste nell'assegnazione di un posto letto gratuito presso una delle residenze universitarie gestite dall'ERSU Palermo o di altre strutture che si dovessero rendere disponibili, fino ad esaurimento dei posti messi a concorso.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie del servizio abitativo di primo anno e di anni successivi al primo, gli assegnatari di posto letto potranno presentarsi per l'accettazione secondo le modalità di cui agli artt. 31 e 32.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie del servizio abitativo di primo anno e di anni successivi al primo, gli idonei non assegnatari di posto letto, se intendono confermare la volontà di avere assegnato un posto letto, dovranno effettuare la "Manifestazione di interesse al posto letto" nelle modalità previste dal successivo art. 33.

Dopo la prima assegnazione e accettazione i posti rimasti disponibili saranno assegnati con procedura di "scorrimento" di cui all'art. 36.

Gli assegnatari del servizio abitativo, nella graduatoria di prima assegnazione e di primo scorrimento, se non accettano il posto letto, mantengono lo status di "pendolare" per quanto riguarda la borsa di studio.

Art. 29 - Criteri di distribuzione

I posti letto disponibili saranno suddivisi nel modo di seguito indicato:

- ➔ 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
- ➔ 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.

La ripartizione dei posti letto è riportata nella tabella 13 in appendice al bando.

Art. 30 - Fruizione del servizio abitativo – posto letto

I posti letto sono assegnati dall'Ufficio competente per ottimizzare l'utilizzo delle Residenze Universitarie, al fine di potere pienamente distribuire i posti letto messi a concorso.

L'Ente si riserva la facoltà di trasferire lo studente da una Residenza Universitaria all'altra per giustificati motivi.

Gli studenti assegnatari di posto letto nell'A.A. 2023/2024 che sono risultati idonei di posto letto per l'A.A. 2024/2025, **devono lasciare il posto letto da loro occupato in una delle Residenze Universitarie, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva del beneficio**, a pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall'ERSU.

Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell'accettazione e fino a giovedì 31/07/2025, ad esclusione del seguente periodo:

- da martedì 24/12/2024 a lunedì 06/01/2025 (chiusura festività natalizie).

Inoltre le residenze chiuderanno per la pausa estiva nel seguente periodo:

- da venerdì 01/08/2025 a domenica 28/09/2025 (chiusura estiva).

Al termine della chiusura estiva sarà consentito agli studenti il reingresso nelle strutture abitative solo in presenza di domanda valida

per l'anno accademico 2025/2026; quindi, in assenza di tale richiesta, la permanenza dello studente presso le strutture si riterrà conclusa alla data del 31/07/2025.

Gli assegnatari che si laureano dovranno lasciare il posto letto entro cinque giorni dalla data di conseguimento del titolo.



Agli assegnatari di posto letto indicati come “sospesi” nella graduatoria definitiva del servizio abitativo, il beneficio sarà erogato soltanto dopo che sarà sanata la sospensione.

Nel caso in cui, per esigenze istituzionali, alcune residenze dovessero restare aperte nel periodo in cui è prevista la chiusura estiva, sarà attivata una procedura che consentirà agli interessati che abbiano la necessità di rimanere nelle residenze di compilare una apposita richiesta con la motivazione della permanenza, allegando la relativa documentazione.

Le richieste saranno valutate in base alla disponibilità di posti e gli studenti che permarranno in residenza nel periodo estivo dovranno versare anticipatamente la quota giornaliera di € 5,00.

I pagamenti si effettueranno, tramite PagoPA collegandosi al seguente link <https://notify.ersupalermo.it/il-servizio-pagopa/> del sito istituzionale dell'Ente. Le eventuali spese per effettuare i pagamenti, sono a carico dello studente.

Art. 31 - Accettazione del servizio abitativo – posto letto

Tutti gli assegnatari di posto letto, di primo anno e di anni successivi al primo, già ospiti e non ospiti delle Residenze Universitarie, dovranno effettuare l'accettazione del beneficio **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo, a pena di decadenza dal beneficio.**

Gli assegnatari di posto letto per scorrimento graduatoria dovranno effettuare l'accettazione del beneficio **entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie per scorrimento con designazione dei nuovi assegnatari, a pena decadenza dal beneficio.**

Con la pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo sul sito istituzionale dell'Ente e la pubblicazione del nuovo esito del concorso (variazione da idoneo ad assegnatario di posto letto) anche nella sezione dell'area riservata del portale studenti, si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.

Gli studenti assegnatari che non potranno fare accettazione entro le date di scadenza sopra menzionate, per giustificati motivi di studio, ovvero la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, o per gravi motivi personali o di salute, da giustificare con apposita documentazione, dovranno inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica residenze@ersupalermo.it in cui comunicano il periodo di assenza e trasmettono i documenti richiesti per l'accettazione al successivo art. 32 entro i termini previsti, **a pena di decadenza dal beneficio.**

A tali studenti sarà assegnato un posto nella residenza in cui ci sarà la disponibilità quando si recheranno fisicamente presso l'Ufficio competente.

Art. 32 - Modalità di accettazione del posto letto

Per effettuare l'accettazione del posto letto è necessario eseguire i seguenti step:

1° STEP – COMPILAZIONE MODULO ACCETTAZIONE

Per compilare il modulo online di accettazione bisogna seguire la procedura:

- a) ACCEDERE, nelle modalità indicate nell'art. 3, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente;
- b) COMPILARE i campi obbligatori del form;
- c) CONFERMARE i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);
- d) INSERIRE nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella richiesta benefici

(solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);

- e) TERMINARE la procedura.



Scadenza per la compilazione del modulo online di accettazione del posto letto e per la validazione dello stesso (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP: **entro le ore 14:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo o del 5° giorno dalla data di pubblicazione degli elenchi dei nuovi assegnatari per scorrimento graduatoria**

2° STEP – REGOLARIZZAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO

Gli assegnatari del servizio abitativo – posto letto devono caricare (upload) nell'apposita sottosezione denominata “Fascicolo” presente nella homepage del portale studenti ERSU, la seguente documentazione (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione dell'accettazione del posto letto:

- a) certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che lo studente non soffre di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- b) ricevuta di pagamento della cauzione per l'a.a. 2024/2025 di importo variabile in base alla residenza:
 - Residenze Biscottari, Schiavuzzo, SS. Nunziata € 50,00
 - Residenze Casa del Goliardo, San Nicolò, SS. Salvatore € 100,00;
- c) ricevuta di pagamento di € 150,00 della retta alloggio per l'a.a. 2024/2025, se dovuta (vedi successivo art. 34);
- d) foto tessera formato digitale .jpg o .gif delle dimensioni a 200 Kb e risoluzione minore di 2048x1536 pixel.

Il pagamento della cauzione e della retta, se dovuta, si dovrà effettuare, secondo le modalità previste dalla legge, tramite servizio PagoPa, collegandosi al link https://pagopa.mps.it/public/?i=ep_pa del sito istituzionale dell'Ente.

La cauzione verrà restituita automaticamente allo studente entro 90 giorni dal termine del soggiorno presso la residenza. In caso di riscontro di eventuali danni o pendenze economiche con l'ERSU, il rimborso verrà annullato o sospeso fino al saldo del debito.

3° STEP – PRESA DI POSSESSO DEL POSTO LETTO

Per completare l'accettazione del posto letto, dopo avere compilato il modulo online di accettazione del posto letto, validato lo stesso con OTP (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) e regolarizzato l'accettazione caricando nel “Fascicolo” la documentazione sopra citata, è NECESSARIO, a pena decadenza dal beneficio, prendere possesso del posto letto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo o entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei nuovi assegnatari per scorrimento graduatoria.

L'assegnatario non può richiedere un posto letto specifico. I posti letto sono assegnati dall'Ufficio competente in base alla disponibilità nelle varie strutture.

ATTENZIONE: L'assegnatario del posto letto dovrà prenotare un appuntamento, utilizzando l'apposito sistema raggiungibile dal link: <https://notify.ersupalermo.it/cup/>, presso la residenza universitaria per cui ha manifestato la preferenza in sede di accettazione e recarsi lì, nel giorno e nell'ora fissati, per la eventuale consegna del posto letto, che potrà indicare nel caso in cui sia già stato ospite di quella residenza, pena l'impossibilità di prendere possesso del posto letto. Nel caso in cui non ci fosse disponibilità nella residenza indicata, gli sarà assegnato un posto in un'altra residenza. Chi non si presenta all'appuntamento nel giorno e nell'ora fissati non potrà prendere possesso del posto letto e dovrà prenotare un nuovo appuntamento.

La preferenza della residenza universitaria espressa è solo indicativa e nessuna pretesa di assegnazione in una residenza potrà essere avanzata da parte degli studenti.

Per la consegna del posto letto, lo studente dovrà presentare il documento di identità in corso di validità in originale. Lo studente internazionale dovrà presentare gli originali dei documenti.

I Responsabili delle Residenze Universitarie potranno consentire l'accesso e la conseguente presa di possesso dell'alloggio all'interessato solo dopo l'avvenuta acquisizione di tutta la documentazione prevista.



Scadenza accettazione del posto letto: entro le ore 14:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo o entro 5 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dei nuovi assegnatari per scorrimento graduatoria

Art. 33 - Manifestazione di interesse al posto letto

Gli idonei del servizio abitativo-posto letto di primo anno e di anni successivi al primo, se intendono confermare la volontà di avere assegnato un posto letto, dovranno effettuare la "Manifestazione di interesse al posto letto", **a pena di esclusione dal beneficio**, eseguendo la seguente procedura:

- a) **ACCEDERE**, nelle modalità indicate nell'art. 3, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente;
- b) **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
- c) **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);
- d) **INSERIRE** nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella richiesta benefici (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);
- e) **TERMINARE** la procedura.



Scadenza per la compilazione online della manifestazione d'interesse e per la validazione della stessa (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP: entro le ore 14:00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 del 14° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo**

Gli studenti assegnatari di borsa di studio e idonei di servizio abitativo frequentanti sedi di corso prive di residenze universitarie, non devono presentare la manifestazione d'interesse.

Art. 34 - Retta per la fruizione del posto letto

Non pagano la retta:

- ✓ gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
- ✓ gli idonei di borsa di studio e assegnatari di posto letto iscritti al 1° fc, ai quali il servizio abitativo è esteso per un ulteriore semestre;
- ✓ gli idonei di borsa di studio e assegnatari di posto letto non iscritti per l'a.a. 2024/2025, in quanto laureandi;
- ✓ le persone con disabilità.

Devono pagare la retta, a pena di esclusione dal servizio abitativo, gli assegnatari del posto letto che non sono idonei di Borsa di studio. Gli stessi sono tenuti a consegnare, all'atto dell'accettazione del posto letto, la ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 150,00 pari all'importo della retta mensile. I successivi pagamenti avverranno mensilmente.

L'Ente si riserva la possibilità di esonerare dal pagamento della retta alcune tipologie di utenti, su eventuale successiva segnalazione da parte delle autorità.

Gli importi delle rette sono definiti nella tabella 11 in appendice.

Il pagamento si effettuerà, secondo le modalità previste dalla legge, collegandosi al link <https://notify.ersupalermo.it/il-servizio-pagopa/> del sito istituzionale dell'Ente.

Le eventuali spese di bonifico bancario sono a carico dello studente.

Art. 35 - Esclusione, revoca o decadenza dal servizio abitativo posto letto

Sono esclusi dal servizio abitativo gli studenti *"in sede"*, di cui alla tab. 10.1 in appendice, e gli studenti *"pendolari"*, di cui alla tab. 10.2 in appendice.

Sono esclusi dal servizio abitativo-posto letto, inoltre, coloro i quali non lo hanno richiesto nelle modalità di cui all'art. 3, contestualmente alla domanda di borsa di studio, o non lo hanno richiesto nelle modalità e nei tempi indicati nell'art. 16, con il *"Modulo di rettifica/integrazione dati"*.

I motivi di revoca dei benefici sono stabiliti dall'art. 13.

Inoltre, sono esclusi o decadono dal posto letto gli studenti che:

- a. non si presentano per l'assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall'Ente;
- b. non presentano o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
- c. non presentano la manifestazione d'interesse al posto letto nei tempi e nelle modalità previste dal bando;
- d. presentano formale rinuncia al posto letto;
- e. non pagano la retta, se dovuta;
- f. violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell'Ente;

Gli studenti che perdono il diritto al posto letto per i motivi suddetti dovranno pagare la retta relativa al periodo per il quale hanno usufruito del beneficio e perderanno lo status di *"fuori sede"* per quanto riguarda il beneficio della borsa di studio.

Art. 36 – Scorrimento graduatorie servizio abitativo-posto letto

Successivamente alla pubblicazione degli esiti definitivi e all'assegnazione dei posti letto di prima accettazione, nel caso dovessero rimanere posti letto non assegnati, questi saranno destinati agli idonei non assegnatari di posto letto (saranno esclusi i rinunciatari e i decaduti di posto letto) fino alla concorrenza dei posti letto messi a concorso.

Per gli **studenti di primo anno** saranno attribuiti sulla base di un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età (verrà utilizzata la formula riportata nell'art. 19).

Per gli **studenti di anni successivi al primo** saranno attribuiti sulla base di un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione di istituzione universitaria, corso di laurea e anno di corso, definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti (CFU, media aritmetica e n. lodi max 4). In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età (verrà utilizzata la formula riportata nell'art. 19).

La comunicazione agli studenti del nuovo esito del concorso (variazione da idoneo non assegnatario ad assegnatario di posto letto) sarà pubblicata anche nella sezione dell'area riservata del portale studenti, nonché attraverso avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

PARTE QUINTA - Servizio ristorazione

Art. 37 - Accesso al servizio ristorazione degli studenti idonei assegnatari e non assegnatari di borsa di studio

Gli studenti idonei assegnatari e non assegnatari di borsa di studio possono accedere al servizio ristorazione tramite app denominata "ERSU Palermo" e possono usufruire del servizio **fino al 31 ottobre 2025**, tranne i laureandi che vi possono accedere fino al 5° giorno successivo alla data di conseguimento della laurea.

Gli assegnatari e gli idonei non assegnatari di borsa di studio "fuori sede", iscritti agli anni successivi al primo, e gli studenti "fuori sede" e assegnatari di borsa di studio, iscritti al primo anno, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a **360** da consumarsi entro l'anno accademico, così come riportato nella tabella in appendice al bando.

Gli studenti "in sede" e "pendolari", assegnatari e idonei non assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e gli studenti di primo anno, "in sede" e "pendolari", assegnatari di borsa di studio, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a **180** da consumarsi entro l'anno accademico, così come riportato nella tabella in appendice al bando.

Gli utenti che raggiungeranno il massimale dei pasti, previsto nei precedenti capoversi, potranno usufruire del servizio ristorazione a prezzo ridotto, secondo fascia di appartenenza come da vigente Regolamento ristorazione.

Ai sensi del summenzionato art. 7, commi 1, 2 e 3, "Durata di concessione dei benefici", gli studenti di primo anno fuori corso, dal 01/04/2025, potranno usufruire del servizio ristorazione a prezzo ridotto, secondo fascia di appartenenza come da vigente Regolamento ristorazione.

Gli studenti di primo anno che nelle graduatorie di Borsa di studio risulteranno idonei, avranno attribuita la fascia agevolata in base a quanto previsto nel regolamento ristorazione.

Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e che sono in possesso del proprio numero di matricola, **ovvero dimostrino di essere iscritti per l'A.A. 2024/2025**, nelle more della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno ottenere l'attivazione del servizio ristorazione. Ad essi sarà attribuita la fascia relativa all'ISEE dichiarato.

Gli studenti assegnatari e idonei di borsa di studio, iscritti nei poli didattici territoriali, potranno usufruire dei pasti presso locali eventualmente convenzionati.

Gli studenti assegnatari di borsa di studio, iscritti in uno dei poli didattici territoriali in cui non è presente il servizio ristorazione, percepiranno un importo di borsa di studio maggiorato (vedasi tab. 9 in appendice al bando).

Lo studente o la studentessa che si reca all'estero per partecipare a programmi di mobilità internazionale, deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalarlo, per iscritto o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: ristorazione@ersupalermo.it, all'Ufficio Ristorazione che provvederà a sospendere temporaneamente il servizio.



Tutti gli studenti e le studentesse che non partecipano al concorso devono effettuare richiesta di accesso al servizio di ristorazione nelle modalità e nei termini previsti dal vigente Regolamento.

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento del servizio ristorazione pubblicato nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Palermo, 30 Maggio 2024

La Presidente del CdA

Margherita Rizza

APPENDICE

Definizioni e acronimi

- **E.R.S.U.:** Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, istituito con L.R. n. 20/2002;
- **Borsa di studio:** Prestazione sociale agevolata, in Sicilia erogata dall'E.R.S.U. agli studenti aventi diritto, capaci e meritevoli, privi di mezzi;
- **Alloggio:** unità immobiliare autonoma con servizi annessi in camera o collettivi, contenente uno o più posti letto;
- **Residenza:** edificio organizzato su uno o più livelli contenente gli alloggi, ed i relativi spazi di servizio e collettivi di pertinenza;
- **Servizio abitativo:** assegnazione di posti letto presso le residenze universitarie e, in caso di indisponibilità degli stessi, concessione di un contributo economico integrativo riservato agli assegnatari di borsa di studio;
- **Mensa:** edificio o spazio organizzato per la distribuzione ed il consumo di pasti completi nell'ambito dei servizi di ristorazione;
- **Pasto completo:** si intende per pasto completo l'insieme di un primo piatto, di un secondo piatto, un contorno, pane, una frutta o dolce e bevande in bottiglia o alla spina;
- **Servizio ristorazione:** servizio per la distribuzione dei pasti completi serviti con la formula del self service presso le mense;
- **A.N.DI.S.U.:** Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario;
- **M.I.U.R.:** Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- **M.U.R.:** Ministero dell'Università e della Ricerca;
- **A.A.:** Anno accademico, periodo dell'anno in cui l'Università svolge la propria attività, in allineamento alle normative vigenti;
- **PDF:** Il "Portable Document Format" è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli;
- **P.E.C.:** Posta Elettronica Certificata, avente effetto di raccomandata se inviata ad e-mail convenzionale e di raccomandata con ricevuta di ritorno se inviata ad altra P.E.C.;
- **I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente:** è un indicatore che misura la ricchezza posseduta dalle famiglie al fine di accedere a servizi, agevolazioni e contributi erogati dall'I.N.P.S. o da altri enti, quali comuni e Università;
- **I.S.E.E.U. Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario:** è un ricalcolo dell'I.S.E.E. che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università;
- **D.S.U. Dichiarazione Sostitutiva Unica:** contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare;
- **I.S.P.E.:** Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente;
- **I.S.P.E.U.:** Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario;
- **I.B.A.N. International Bank Account Number:** più noto nella forma abbreviata I.B.A.N., è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria;
- **C.A.F.:** Centro Assistenza Fiscale;
- **A.I.R.E.:** Anagrafe Italiani Residenti all'Estero;
- **I.N.P.S.:** Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- **T.A.R.:** Tribunale Amministrativo Regionale;
- **C.F.U.:** Crediti Formativi Universitari;
- **C.d.A.:** Consiglio di Amministrazione
- **D.S.A.:** Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti
- **CIE:** Carta d'identità elettronica
- **CdS S.T.E.M.:** Sono i CdS che afferiscono all'area Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica
- **ss.mm.ii:** Successive modifiche ed integrazioni

Tab. 1 – Elenco istituzioni universitarie afferenti l'ERSU di Palermo

Università degli Studi di Palermo

LUMSA di Palermo

Accademia di BB.AA. di Palermo

Accademia di BB.AA. "*Kandinskij*" di Trapani

Accademia di BB.AA. e del Restauro "*Abadir*" di San Martino delle Scale

Accademia di BB.AA. "*Michelangelo*" di Agrigento

Conservatorio di Musica "*Scarlatti*" di Palermo, già "*V. Bellini*"

Conservatorio di Musica "*Scontrino*" di Trapani

Conservatorio di Musica "*Toscanini*" di Ribera

Conservatorio di Musica "*Bellini*" di Caltanissetta

Tab. 2 – Percentuali di finanziamento da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi

Il 3,5% delle risorse economiche assegnate saranno riservate alle seguenti categorie:

- 53%, fino ad un massimo di 40, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, di cui alla tabella 8 in appendice, o a studenti stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
- 9%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro;
- 7%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
- 7%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
- 5%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura;
- 14%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
- 5%, fino ad un massimo di 7, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.

N.B. A tutti gli studenti in condizioni di disabilità, di cui all'art.3 comma 1 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, in possesso dei requisiti previsti del bando sarà concessa la borsa di studio.

Fino ad un massimo del 4,0% delle risorse economiche, assegnate saranno riservate ai contributi per la mobilità internazionale incoming.

Il "*premio di laurea*" sarà erogato dopo esaurimento graduatorie borse di studio ed in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie.

L'Ente si riserva di definire, con successivo provvedimento, le risorse economiche da assegnare all'erogazione del contributo economico per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su rotaia, nelle sedi dei corsi di laurea.

Tab. 3 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito

1. Tutti gli esami che verranno superati dagli studenti dopo la scadenza dell'applicazione online, **dal 23 luglio 2024 al 10 agosto 2024**, possono essere dichiarati, in fase di partecipazione, come esami superati e non ancora registrati; oppure possono essere aggiunti nella fase di rettifica/integrazione dal 3 al 13 settembre 2024;
2. Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva **al 10 agosto 2024**;
3. Per i corsi di laurea o di specializzazione, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva **al 10 agosto 2024**;
4. Le attività formative saranno considerate valide solo **se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2024**;
5. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima **del 2024/2025** non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate;
6. Per i corsi di laurea UNIPA-Scuola di Medicina e Chirurgia, gli insegnamenti del gruppo ADO e i relativi CFU sostenuti in sovrannumero rispetto a quelli obbligatori previsti dall'offerta formativa (9 cfu) non saranno presi in considerazione ai fini del merito;
7. Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria o pre-accademica;
8. Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi;
9. Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute;
10. Saranno considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio fino all'annualità precedente all'anno di corso riferito all'iscrizione a.a. 2024/2025 (es. studente o studentessa che si iscriverà al 2° anno, potrà considerare validi ai fini del merito gli esami del 1° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 2° anno e successivi, anche se sostenuti entro il **al 10 agosto 2024**; studente o studentessa che si iscriverà al 3° anno, considererà validi ai fini del merito gli esami del 1° e del 2° anno registrati sul piano di studi e non quelli registrati al 3° anno e successivi, anche se sostenuti entro il **al 10 agosto 2024**; ecc...);
11. I debiti formativi non sono validi ai fini del merito;
12. I crediti conseguiti all'estero, nell'A.A. **2023/2024** nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il **al 10 agosto 2024** anche se saranno convalidati e registrati sul piano di studi con data successiva;
13. I tirocini completati entro il **al 10 agosto 2024**, sono ritenuti validi anche se saranno registrati su piano di studi con data successiva;
14. Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere/accedere ai benefici, saranno presi in considerazione, la totalità dei crediti della materia sostenuta ad integrazione proveniente dalla carriera rinunciata e/o corsi singoli;
15. Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza, i soggetti partecipanti al concorso saranno valutati a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione, iscrizioni "abbreviazione corso" e iscrizioni "ripetenti", ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno in ritardo, per scorrimento, a CdS ad accesso programmato a livello nazionale, che non hanno avuto la possibilità di sostenere esami per il medesimo anno.

Tab. 4 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno
ASSEGNATARI di Borsa di studio

Opzione A →	se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2025 e 20 cfu entro il 30 nov 2025	→ Hanno il diritto alla seconda rata e al rimborso della Tassa regionale
Opzione B →	se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2025	→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata e dovranno pagare la metà dell'eventuale quota monetaria relativa al posto letto assegnato
Opzione C →	se non rientrano nell'opzione A o B	→ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l'eventuale quota monetaria relativa al posto letto assegnato

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio

Opzione D →	se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2025 e 20 cfu entro il 30 nov 2025	→ Mantengono l'idoneità ai benefici e il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione E →	se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2025	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma dovranno pagare la metà dell'eventuale quota monetaria relativa al posto letto assegnato
Opzione F →	se non rientrano nell'opzione D o E	→ Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato e i pasti eventualmente consumati secondo fascia

ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità

Opzione G →	se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2025 e 12 cfu entro il 30 nov 2025	→ Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e il diritto all'esonero della Tassa Regionale
Opzione H →	se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2025	→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all'esonero della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata
Opzione I →	se non rientrano nell'opzione G o H	→ Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all'esonero della Tassa Regionale, ma dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità

Opzione L →	se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2025 e 12 cfu entro il 30 nov 2025	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all'esonero della Tassa Regionale
Opzione M →	se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2025	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all'esonero della Tassa Regionale
Opzione N →	se non rientrano nell'opzione L o M	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all'esonero della Tassa Regionale

Tab. 5.1 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2024

Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso a coloro i quali frequentano corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu uguale a quella stabilita dal MUR (es. 60 cfu per ogni anno di corso)

TIPOLOGIA CORSI	Anno di immatricolazione					
	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
LAUREA Triennale	25	80	135	-	-	-
LAUREA Magistrale biennale	30	80	-	-	-	-
LAUREA Magistrale a ciclo unico	25	80	135	190	245	300

Tab. 5.2 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2024

Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai soggetti con disabilità che frequentano corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu uguale a quella stabilita dal MUR (es. 60 cfu per ogni anno di corso)

TIPOLOGIA CORSI	Anno di immatricolazione						
	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
LAUREA TRIENNALE	15	48	81	114	-	-	-
LAUREA Magistrale biennale	18	48	81	-	-	-	-
LAUREA Magistrale a ciclo unico	15	48	81	114	147	180	213

N.B.: Per le persone con disabilità frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione uguale a quella stabilita dal MUR, il requisito di merito determinato nelle modalità di cui alla tab. 5.1 è ridotto del 40%. Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.

Tab. 5.3 - Requisito di merito rivalutato da conseguire entro il 10 agosto 2024

Numero minimo di cfu richiesti per partecipare al concorso agli studenti frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MUR

UNIPA

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2023/2024** TRIENNALE o CICLO UNICO =
25 * cfu previsti dal piano di studio al 1° anno/60

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2023/2024** BIENNALE =
30 * cfu previsti dal piano di studio al 1° anno/60

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2022/2023** TRIENNALE o BIENNALE o CICLO UNICO =
80 * sommatoria cfu previsti dal piano di studio al 1° e 2° anno/120

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2021/2022** TRIENNALE o CICLO UNICO =
135 * sommatoria cfu previsti dal piano di studio al 1°, 2° e 3° anno/180

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2020/2021** CICLO UNICO =
190 * sommatoria cfu previsti dal piano di studio al 1°, 2°, 3° e 4° anno/240

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2019/2020** CICLO UNICO =
245 * sommatoria cfu previsti dal piano di studio al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno/300

Cfu minimi previsti per gli **immatricolati a.a. 2018/2019** CICLO UNICO =
300 * sommatoria cfu previsti dal piano di studio al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno/360

N.B.: Il requisito di merito rivalutato, necessario per partecipare al concorso, è reso disponibile durante la compilazione online della domanda di partecipazione al concorso.



Tab. 5.4 - Requisito di merito rivalutato da conseguire entro il 10 agosto 2024

Numero minimo di cfu richiesti per partecipare al concorso alle persone con disabilità frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MUR

N.B.: Per le persone con disabilità frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione diversa da quella stabilita dal MUR, il requisito di merito determinato nelle modalità di cui alla tab. 5.3 è ridotto del 40%. Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.



Tab. 6 – Requisito economico-patrimoniale

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente **€ 22.500,00**

ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente **€ 51.361,58**

Tab. 7 – Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.

Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve integrare, ai fini ISEE, al proprio stato di famiglia anagrafico anche i genitori e dichiarare i redditi prodotti, con i quali convive, e dai propri genitori.

In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.

Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Per i corsi di dottorato di ricerca, il richiedente benefici ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare “*ristretto*” composto da sé stesso, coniuge e figli, se presenti (DPCM n. 159/2013).

Lo **studente autonomo**, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 9.000,00, così come stabilito dal D.M. 1320/2021, con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Riguardo al punto b), lo **studente coniugato e/o avente figli** deve avere un reddito proprio, da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato, da almeno due anni, non inferiore di norma a € 9.000,00. In tale circostanza verrebbe attribuito lo status di studente coniugato indipendente. Si potrà prendere in considerazione la richiesta, anche se lo studente non avesse le condizioni per essere considerato “studente indipendente”, se il reddito viene prodotto dal coniuge (reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 9.000,00).

Qualora non ci siano le condizioni di cui sopra, ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve comunque essere “*attratto*” nel nucleo familiare di origine senza eventuale coniuge e/o figli.

Lo **studente internazionale** è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Lo studente straniero residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.

Tab. 8 – Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi del D.M. 440/2024

Afganistan	Djibouti	Madagascar	Solomon Islands
Angola	Eritrea	Malawi	Somalia
Bangladesh	Ethiopia	Mali	South Sudan
Benin	Gambia	Mauritania	Sudan
Burkina Faso	Guinea	Mozambique	Syrian Arab Republic
Burundi	Guinea-Bissau	Myanmar	Tanzania
Cambogia	Haiti	Nepal	Timor-Leste
Chad	Kiribati	Niger	Togo
Comoros	Lao People's Democratic Republic	Rwanda	Tuvalu
Democratic People's Republic of Korea	Lesotho	Sao Tome and Principe	Uganda
Democratic Republic of the Congo	Liberia	Senegal	Yemen
		Sierra Leone	Zambia

Tab. 9 – Importi della borsa di studio

Come stabilito dall'art. 21 del presente Bando, dall'importo complessivo della borsa di studio (BS):

- **è sottratta la quota monetaria relativa al servizio abitativo (sa)** a coloro i quali usufruiscono gratuitamente di un posto letto presso una residenza dell'Ente e a coloro che non presentano la dichiarazione di locazione, secondo quanto disposto dall'art. 23 di questo Bando;
- **è sottratta la quota monetaria relativa al servizio ristorativo (sr)** a coloro i quali usufruiscono gratuitamente di uno o due pasti giornalieri presso i punti di ristorazione attivi dell'Ente;
- **è sottratta la quota monetaria relativa al servizio abitativo (sa) e la quota monetaria relativa al servizio ristorativo (sr)** a coloro i quali usufruiscono gratuitamente sia del posto letto presso una R.U. dell'Ente che dei pasti giornalieri presso i punti di ristorazione attivi dell'Ente.

Tenuto conto del **limite ISEE di riferimento di € 22.500,00**, si rappresentano gli incrementi e le riduzioni dell'importo della borsa di studio in base alla fascia di ISEE di appartenenza:

- ▶ Importo complessivo base della BS **incrementato del 15%** per ISEE per ISEE inferiore al 50% del limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 0: da € 0,00 a € 11.249,99**);
- ▶ Importo complessivo base della BS per ISEE compreso fra il 50% e i 2/3 del limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 1: da € 11.250,00 a € 15.000,00**);
- ▶ Importo complessivo base della BS **ridotto del 10%** per ISEE superiore ai 10/15 e fino agli 11/15 del limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 2: da € 15.000,01 a € 16.500,00**);
- ▶ Importo complessivo base della BS **ridotto del 20%** per ISEE superiore agli 11/15 e fino ai 12/15 del limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 3: da € 16.500,01 a € 18.000,00**);
- ▶ Importo complessivo base della BS **ridotto del 30%** per ISEE superiore ai 12/15 e fino ai 13/15 del limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 4: da € 18.000,01 a € 19.500,00**);
- ▶ Importo complessivo base della BS **ridotto del 40%** per ISEE superiore ai 13/15 e fino ai 14/15 del limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 5: da € 19.500,01 a € 21.000,00**);
- ▶ Importo complessivo base della BS **ridotto del 50%** per ISEE superiore ai 14/15 e fino al limite ISEE di riferimento (**Fascia ISEE 6: da € 21.000,01 a € 22.500,00**).



Tab. 10.1 – Status “in sede” in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	COMUNE DI RESIDENZA
PALERMO	Palermo, Altofonte, Bagheria, Capaci, Casteldaccia, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Monreale, Pioppo (frazione di Monreale), S. Flavia, Villabate
AGRIGENTO	Agrigento, Aragona, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle
CALTANISSETTA	Caltanissetta, San Cataldo
MARSALA	Marsala, Petrosino/Strasatti
RIBERA	Ribera, Calamonaci, Lucca Sicula, Villafranca Sicula
TRAPANI	Trapani, Erice, Paceco, Valderice

Tab. 10.2 – Status “pendolari” in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	COMUNE DI RESIDENZA
PALERMO	Altavilla, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Borgetto, Carini, Cefalù, Cinisi, Giardinello, Grisi (frazione di Monreale), Marineo, Misilmeri, Montelepre, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, Santa Cristina Gela, San Giuseppe Jato, San Nicola, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Villafrati
AGRIGENTO	Comitini, Grotte, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana
CALTANISSETTA	Barrafranca, Bompensiere, Canicatti, Delia, Marianopoli, Montedoro, Pietraperzia, S. Caterina Villamosa, Serradifalco, Sommatino, Villarosa
MARSALA	Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Paceco, Trapani
RIBERA	Alessandria della Rocca, Bisacchino, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Chiusa Sclafani, Cianciana, Giuliana, Menfi, Montallegro, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina, Sciacca
TRAPANI	Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi/Segesta, Castellamare del Golfo, Custonaci, Gibellina Nuova, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi, San Vito lo Capo



Tab. 11 – Importi retta posto letto

€ 1.500,00 annuali

Tab. 12 – Servizio ristorazione

TIPOLOGIA	“Fuori sede”	“Pendolari” – “In sede”
Soggetti assegnatari di BS primo anno	2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360	1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180
Soggetti idonei non assegnatari di BS primo anno	2 pasti equivalenti giornalieri con contributo secondo regolamento di ristorazione	1 pasto equivalente giornaliero con contributo secondo regolamento di ristorazione
Soggetti assegnatari di BS anni successivi al primo	2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360	1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180
Soggetti idonei non assegnatari di BS anni successivi al primo	2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360	1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180



Tab. 12.1 – Costo del pasto intero a carico degli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio

Si rinvia alle tariffe del vigente Regolamento per la ristorazione

N.B. Per pagare i pasti nelle mense universitarie si utilizza il “BORSELLINO ELETTRONICO”, una funzionalità dell'app “ERSU Palermo”, una sorta di “portafoglio” digitale ricaricabile. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia al Regolamento per la ristorazione.

Tab. 13 – Distribuzione dei posti letto

I posti letto, complessivamente n. **938**, di cui 913 destinati agli studenti aventi sede di corso di laurea a Palermo e 25 a Caltanissetta.

Suddivisione dei posti letto tra varie riserve, primi anni e secondi anni e successivi:

1) **alla sede di Palermo sono riservati 44 posti letto**, ovvero circa il 5% dei posti disponibili, così ripartiti:

- ✓ n. **13** a persone con disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell'art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti di prima immatricolazione;
- ✓ n. **13** a persone con disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell'art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti ad anni successivi al primo;
- ✓ n. **7** a studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui alla tabella 7 in appendice o studenti stranieri rifugiati politici iscritti di prima immatricolazione;
- ✓ n. **7** a studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui alla tabella 7 in appendice o studenti stranieri rifugiati politici iscritti ad anni successivi al primo;
- ✓ n. **2** a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
- ✓ n. **2** a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.

A questi si aggiungono i posti letto ordinari così ripartiti:

- ✓ n. **289** agli studenti immatricolati per la prima volta;
- ✓ n. **580** agli studenti iscritti agli anni successivi al primo;

2) **alla sede di Caltanissetta è riservato un posto letto**, ovvero circa il 5% dei posti disponibili, da assegnare ad una persona con disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell'art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritta di prima immatricolazione.

A questo si aggiungono i posti letto ordinari così ripartiti:

- ✓ n. **8** agli studenti immatricolati per la prima volta;
- ✓ n. **16** agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

L'Ente si riserva la possibilità di rimodulare i numeri di posti letto a concorso ove si verifichi la momentanea indisponibilità degli stessi a causa di eventuali manutenzioni.

Tab. 14 – DSU con omissioni/difformità

In relazione ai dati dichiarati nella DSU, l'Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, D.P.C.M. n.159/2013).

Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati dichiarati e le informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti, l'Agenzia rende disponibile all'INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell'attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l'anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia ommesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti i rapporti finanziari riferiti a quel componente.

Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:

- 1) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
- 2) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l'annotazione delle omissioni o difformità ed allegando idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall'utente all'intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE: A far data dalla pubblicazione degli elenchi ed entro la data della fine del periodo delle rettifiche/integrazioni il richiedente dovrà attivarsi per risolvere il provvisorio respingimento della domanda in una delle due summenzionate possibilità.



Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali

I servizi online dell'ERSU di Palermo sono raggiungibili dal Portale studenti dell'ERSU di Palermo al seguente link studenti.ersupalermo.it.

L'accesso ai benefici erogati (borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario), è subordinato all'inserimento di dati personali.

Si raccomanda pertanto l'attenta lettura della presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice") e del Regolamento UE n. 679/2017 (di seguito "GDPR"), prima di conferire i dati personali necessari per la fruizione dei servizi resi disponibili dall'Ente.

La stessa potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, che saranno opportunamente segnalate all'utente, dovute, in via principale, a mutamenti normativi o dei processi di gestione dei servizi offerti, assicurandone, in ogni caso, il tempestivo aggiornamento. L'utente è comunque invitato a consultarla periodicamente dalla propria pagina personale del portale studenti.

1. Oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento sono i dati personali ossia le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc.

2. Finalità del trattamento

Per "trattamento" di dati personali si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. È sufficiente anche una sola delle operazioni elencate per ritenere in corso un trattamento di dati personale.

Senza il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità istituzionali (attività connesse all'erogazione dei benefici richiesti - borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario - riconducibili agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy), e per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. *Le categorie particolari di dati personali* (informazioni che "...rilevano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica") eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate. Altre finalità saranno ricondotte alle attività di rilevazione statistica.

Solo con il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti, alla promozione degli stessi e delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate e/o patrocinate dall'Ente (invio email, posta e/o sms e/o contatti telefonici).

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento di dati personali da parte del Titolare, soggetto pubblico non economico, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18 comma 2 del Codice Privacy). Il trattamento dei dati sensibili da parte del Titolare, soggetto pubblico non economico, è consentito per le finalità istituzionali riconducibili agli interventi di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà l'esclusione dal concorso e l'impossibilità ad ottenere i benefici.

6. Accesso ai dati

I Suoi dati saranno trattati dal Titolare, dal Responsabile della protezione dati, dai Responsabili del trattamento (da lui nominati), dagli Incaricati del trattamento (strettamente autorizzati) e dagli Amministratori di sistema. Essi saranno accessibili inoltre a quei soggetti ai quali è affidato il compito di svolgere attività per conto del Titolare per l'espletamento delle finalità istituzionali.

7. Comunicazione dei dati a terzi

Senza il suo consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali (es. Istituzioni universitarie, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Istituti di credito, Questura, ecc.). I Suoi dati personali, altresì, potranno essere comunicati ad altri soggetti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e a terzi, fornitori di servizi, cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle finalità istituzionali (es. CAF, ecc...). I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

8. Tempi di conservazione

L'ERSU di Palermo conserva i dati personali per non oltre 10 anni dalla conclusione dei procedimenti amministrativi per le finalità istituzionali e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Non è presente un processo decisionale automatizzato.

10. Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

11. Modalità di esercizio dei diritti

In qualsiasi momento, potrà esercitare i Suoi diritti (*di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso nei casi in cui il trattamento non sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per adempiere a un obbligo legale; di proporre reclamo al Garante della Privacy*) inviando una raccomandata a/r all'ERSU di Palermo, Viale delle Scienze ed. 1 – 90128 Palermo; oppure una email a privacy@ersupalermo.it; oppure una pec a protocollo@pec.ersupalermo.it.

12. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'ERSU di Palermo, con sede legale in Viale delle Scienze, edificio 1 – 90128 Palermo
tel. 091.6541111

email direzione@ersupalermo.it

pec protocollo@pec.ersupalermo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è il Dirigente Ernesto Bruno tel. 0916545919

email responsabileprotezionedati@ersupalermo.it

pec responsabileprotezionedati@pec.ersupalermo.it

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente della UOB1

tel. 091.6546005

email uob1@ersupalermo.it